

TAR Torino, Sezione II 31/05/1996 n. 319

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2, 21.3

Anche per il contratto di appalto di opere pubbliche con consegna chiavi in mano o a forfait sussiste l'esigenza di pubblico interesse che le opere pubbliche siano realizzate a condizioni di minor possibile dispendio di risorse finanziarie, non trascurando peraltro di conseguire il massimo risultato in termini di congruità ed efficienza dell'opera in relazione alle finalità pubbliche da soddisfare; pertanto, non contrasta con alcuna norma di legge che l'Amministrazione scelga, quale modalità di affidamento di un appalto a forfait, un sistema come quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, che le consenta di verificare l'anomalia delle offerte, e ciò in quanto la certezza del prezzo finale non esonera l'Amministrazione dall'esplicare tutte quelle altre facoltà di legge, quali verifiche della congruità dei prezzi e degli elementi di composizione delle offerte, che possano garantire anche la corretta esecuzione dei lavori e la migliore rispondenza dell'opera alle esigenze del pubblico interesse.